

Comune di Casal di Principe
Provincia di Caserta

Consulta della Pubblica Istruzione

R E G O L A M E N T O

Art. 1

(costituzione e finalità)

La Consulta della Pubblica Istruzione è istituita con deliberazione del Consiglio comunale.

La Consulta, ha per fine la realizzazione della più ampia partecipazione popolare alla vita amministrativa nel settore della Istruzione Pubblica di competenza comunale.

E' lo strumento di collegamento diretto tra il mondo della scuola e gli organi del governo locale.

Art. 2

(funzioni)

La Consulta esercita funzioni di stimolo, consulenza e proposizione nelle materie di specifica competenza, in aderenza ai principi informativi stabiliti dallo Statuto comunale e in particolare dall' art. 88 comma 6, che così recita:

" Alle Consulte di settore (...) sono attribuite, (...), le seguenti funzioni:

- emissioni di pareri consultivi richiesti dagli organi dell'Amministrazione comunale;
- emissioni di rilievi, di raccomandazioni e di proposte relative alle attività, ai servizi e agli atti del Comune . I rilievi, le raccomandazioni e le proposte sono attivate per iniziative autonome delle Consulte (...);
- verifica e controllo circa la coerenza e la rispondenza tra la programmazione adottata dalla Amministrazione comunale e l'attività concretamente svolta. Il controllo e la verifica possono essere attivati sia per iniziativa autonoma delle Consulte (...), sia a seguito di richiesta degli organi competenti dell'Amministrazione e si esercitano sulle attività e sull'andamento dei servizi".

Art. 3
(organi)

Sono organi della Consulta il Presidente, l'Assemblea e il coordinatore.

Art. 4
(Assemblea)

L'Assemblea è composta:

- da un rappresentante designato da ogni Istituzione scolastica pubblica, parificata o legalmente riconosciuta presente nel Comune di Casal di Principe;
- dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali, settore scuola, maggiormente rappresentative, designati dalle stesse;
- da due rappresentanti dell'Amministrazione comunale, di cui uno di maggioranza e uno di minoranza.

I Componenti della Consulta non percepiscono alcun compenso per le funzioni svolte, tranne che per le spese vive per incarichi specifici.

Art. 5
(rappresentanti comunali)

I rappresentanti dell'Amministrazione comunale partecipano alla Consulta con diritto di intervento nelle discussioni ma non di voto.

Art. 6
(Il presidente)

Il Presidente è eletto in seno all'assemblea.

Il Presidente:

- rappresenta l'unitarietà della Consulta, ne è il responsabile legale e processuale;
- convoca le sedute, ne controlla la validità e modera la discussione;
-

- stabilisce l'ordine del giorno, fatti salvi i poteri di convocazione e indicazione dell'ordine del giorno attribuiti all'Assemblea secondo le prescritte modalità di cui all'articolo 9;
- nomina il segretario ai sensi dell'art. 88, comma 10 lett. a) dello Statuto comunale.

Non possono ricoprire la carica di presidente della Consulta i rappresentanti e gli amministratori comunali.

Art. 7

(il coordinatore)

Il coordinatore è l'Assessore alla Pubblica Istruzione.

Egli coordina i lavori della Consulta e funge da tramite tra la stessa e gli organi dell'Amministrazione comunale (Sindaco, Consiglio e Giunta).

Art. 8

(organizzazione)

La Consulta può costituire commissioni o gruppi di lavoro al suo interno con specifici compiti individuati dall'Assemblea.

Art. 9

(convocazione dell'Assemblea)

L'Assemblea è convocata dal Presidente, dal Consiglio o dalla Giunta comunale, che ne fanno richiesta allo stesso Presidente.

Il Presidente convoca l'Assemblea ordinariamente quattro volte l'anno con cadenza trimestrale (tenendo conto dell'anno scolastico) e, straordinariamente, ogni qualvolta lo ritenga necessario.

Quando un terzo dei membri della Consulta fa richiesta al Presidente di convocare l'Assemblea, questi vi procede nel più breve tempo possibile e inserisce nell'ordine del giorno gli argomenti proposti.

L'Assemblea è convocata, altresì, ogni anno dal Consiglio comunale o dalla Giunta, con le modalità previste dal primo comma, per discutere la programmazione annuale del settore. Il Consiglio e la Giunta comunale hanno la facoltà di convocare la Consulta quando lo ritengono necessario ai sensi delle lett. b), c) e d) del comma 8 dell'art. 88 dello Statuto comunale.

Art. 10

(modalità di convocazione)

L'Assemblea è convocata dal Presidente a mezzo lettera indirizzata ad ogni singolo membro della Consulta

La lettera di convocazione deve pervenire all'indirizzo del singolo destinatario almeno cinque giorni utili prima della data fissata per la seduta.

Per le convocazioni urgenti il Presidente può avvalersi di ogni altro mezzo utile a raggiungere lo scopo.

Nella lettera di convocazione devono essere indicati:

- 1) la data, l'ora ed il luogo di prima e seconda convocazione;
- 2) gli argomenti da trattare secondo l'ordine del giorno;
- 3) l'ufficio o il funzionario dove indirizzarsi per il ricevimento dell'eventuale materiale necessario alla discussione degli argomenti da trattare.

E' fatta salva la possibilità di allegare alla lettera di invito la documentazione di cui al n° 3 del precedente comma.

Art. 11

(disciplina delle sedute)

Le sedute dell'assemblea sono valide quando è presente la maggioranza più uno dei componenti in prima convocazione.

In seconda convocazione è sufficiente, per la validità della seduta, la presenza di $\frac{1}{4}$ (un quarto) dei componenti.

Le proposte sono adottate senza formalità, fatti salvi i casi di maggior rilievo, o quando ne è fatta richiesta, dove le deliberazioni sono assunte a maggioranza qualificata.

La votazione è palese.

Nei casi in cui si tratta di deliberazioni sulle persone si procede con votazione a scrutinio segreto.

Art. 12

(funzioni del segretario)

Le funzioni di segretario sono svolte da un componente della Consulta ai sensi dell'art. 6 ultimo comma.

Il segretario:

- redige i verbali d'assemblea ;
- conserva e, se richiesto, esibisce gli atti della consulta.

In caso d'assenza, o impedimento temporaneo, il Presidente ne nomina, seduta stante, il sostituto tra i membri della Consulta.

Art. 13

(diritti dei componenti la Consulta)

Ogni membro della Consulta è equiparato ai Consiglieri comunali nell'accesso agli atti dell'Amministrazione ai sensi della lettera b) comma 10 dell'art. 88 dello Statuto comunale.

Art. 14

(sede e dotazioni strumentali)

L'Amministrazione mette a disposizione i locali, idoneamente arredati, corredati ed attrezzati, dove hanno luogo le riunioni e si svolgono i lavori delle eventuali commissioni.

Art. 15

(incompatibilità e decadenze)

Non possono far parte della Consulta coloro che non risiedono nel Comune di Casal di Principe. Non possono far parte della componente docente e sindacale della Consulta coloro che svolgono il ruolo di Consigliere o di Assessore di Comuni, Province o Regioni.

Decade di diritto da componente della Consulta chi non partecipa, senza giustificato motivo, per tre volte consecutive ai lavori dell'assemblea.

E' escluso, altresì, da componente, previa deliberazione dell'assemblea, quando sussistono gravi motivi di incompatibilità con i fini istituzionali della Consulta.

Nei succitati casi di decadenza ed incompatibilità istituzionale si fa luogo a surroga secondo il disposto dell'art. 4.

Art. 16

(durata della Consulta)

La Consulta esercita le sue funzioni per l'intero mandato amministrativo, salvi i casi di decadenza del Sindaco o di scioglimento anticipato del consiglio comunale.

I suoi componenti durano nella carica almeno un biennio e comunque non prima che venga concluso l'anno scolastico in corso.

E' fatto salvo il disposto di cui all'art. precedente.

Art. 17
(norme finali)

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si fa espresso richiamo allo Statuto del Comune di Casal di Principe e al vigente Ordinamento giuridico statale.

Le proposte per le modifiche del presente regolamento vengono deliberate con la maggioranza dei tre quarti dei componenti l'Assemblea.

Art. 18
(norme transitorie)

I componenti dell'attuale Consulta, in sede costituente, restano in carica almeno per l'anno successivo all'approvazione del presente regolamento e fino alla conclusione dell'anno scolastico 2001-2002.